

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA. UNA PRIMA RIFLESSIONE*

Sara Romano**

L'intelligenza artificiale¹, nella pluralità delle sue manifestazioni e alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, non può più essere considerata come una realtà esterna o antagonista rispetto all'agire umano. Al contrario, le odierne applicazioni informatiche ne attestano una progressiva integrazione nei processi cognitivi e operativi dell'individuo, fino ad incidere in modo significativo - talvolta in termini di una vera e propria "sostituzione" - sulle modalità del *facere* e dell'*intelligere* in ambiti sempre più complessi. Nella moderna società dell'informazione, invero, i dispositivi "smart" si presentano ormai come sistemi altamente sofisticati, capaci di replicare non solo funzioni elementari di apprendimento, interpretazione e rappresentazione, ma anche procedimenti e dinamiche decisionali tradizionalmente ricondotte all'attività dell'uomo². Sembra, in altre parole, essere giunto il tempo delle macchine come noi³.

* Intervento svolto in occasione del seminario "Etica e intelligenza artificiale", tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno il 23/09/2024.

** Assegnista di ricerca (S.S.D. GIUR-11/A) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ Particolarmente significativa è la definizione data recentemente dal Reg. (UE) 2024/1689 del 13/06/2024, art.3, laddove definisce il sistema di I.A. come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali». In argomento, *ex multis*: G. Buonomo, G. Ciacci, A. Costanzo (curr.), *Macchine intelligenti e diritto*, Torino 2025, *passim*; M. Tampieri, *L'intelligenza artificiale e le sue evoluzioni*, Padova 2022; G. Sartor, *Intelligenza artificiale e diritto. Un'introduzione*, Torino 2022.

² Emblematica in tal senso è la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *L'Intelligenza Artificiale per l'Europa* (COM/2018/237) del 25/04/2018, nella quale si dà atto che «"Intelligenza artificiale" (IA) indica sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi. I sistemi basati sull'IA possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale (per esempio assistenti vocali, software per l'analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale); oppure incorporare l'IA in dispositivi "hardware" (per esempio in "robot" avanzati, auto a guida autonoma, droni o applicazioni dell'Internet delle cose)». Particolarmente interessati, al fine di vagliare il grado di autonomia dell'I.A., risultano le recenti applicazioni in materia contrattuale. In argomento, tra gli altri, M. Proto, *Questioni in tema di intelligenza artificiale e disciplina del contratto*, in R. Giordano, G. Panzarola, G. Police, S. Preziosi, M. Proto (curr.), *Il diritto nell'era digitale e dell'IA*, Milano 2021, 175ss.; G. Remotti, *Blockchain smart contract. Un primo inquadramento*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale* 1 (2020) 194ss.; D. Fauceglia, *Il problema dell'integrazione dello smart contract*, in *Contratti* 5 (2020) 596ss.; F. Di Giovanni, *Attività contrattuale e intelligenza artificiale*, in *Giur. it.* 7 (2019) 1677ss.; G. Castellani, *Smart contracts e profili di diritto civile*, in *www.comparazonedirittocivile.it* (2019) 3ss.; D. Di Sabato, *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, in *Contratto e Impresa* 2 (2017) 378ss.; P. Cuccuru, *Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.* 1 (2017) 107ss.

³ P. Moro, *Macchine come noi. Natura e limiti della soggettività robotica*, in U. Ruffolo (cur.), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Milano 2020, 45ss.; Y. Castelfranchi, O. Stock, *Macchine come noi. La scommessa dell'intelligenza artificiale*, Bari 2003.

L'attualità non solo etica, ma soprattutto giuridica⁴, della questione è quindi inconfutabile.

Non vi sono dubbi, infatti, che il nascente ambiente algoritmico, e le relazioni con esso instauratesi, non si limitino a riaccendere il dibattito, più o meno risalente, sul discusso paragone tra capacità umane e artificiali, ma sollevino altresì importanti quesiti attinenti all'eventuale riconoscimento e alla conseguente attribuzione di una qualche forma di soggettività alle entità coinvolte⁵.

Il nodo teorico della riflessione risiede proprio nella possibilità di individuare, a fronte delle crescenti capacità di “pensiero” della macchina, un nuovo centro di attribuzione di situazioni giuridiche soggettive, idoneo a sostenere doveri e ad esercitare diritti⁶. Ciò al fine di offrire, attraverso la figura, più volte evocata, della “personalità elettronica”, un meccanismo giuridico di responsabilità e imputazione più aderente alle concrete dinamiche che interessano i dispositivi cibernetici e le azioni da essi poste in essere⁷.

⁴ Ne sono prova i numerosi contributi proposti in argomento. *Ex multis*: G. Finocchiaro, *La regolazione dell'intelligenza artificiale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.* (2022) 1085ss.; G. Alpa, *Quale modello normativo per l'intelligenza artificiale?*, in *Contratto e impr.* (2021) 1003ss.; U. Ruffolo (cur.), *XXVI lezioni di Diritto dell'Intelligenza Artificiale. Saggi a margine del ciclo seminariale “Intelligenza Artificiale e diritto”* (2020), Torino 2021; U. Ruffolo, *Intelligenza Artificiale, machine learning e responsabilità da algoritmo*, in *Giur. It.* (2019) 1689ss.; G. Teubner, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, Napoli 2019.

⁵ In merito all'imputabilità di diritti e obblighi all'intelligenza artificiale, cfr. R. Scarciglia, *Sulla personalità giuridica delle “macchine intelligenti” nell'età della tecnologia avanzata*, in *Annuario di Diritto comparato e di Studi legislativi* (2024) 1ss.; A. Bellizzi di San Lorenzo, *Intelligenza artificiale tra oggettività e soggettività giuridica: responsabilità?*, in *Jura Gentium* 21 (2024) 165ss.; G. Bevivino, *Robot e personalità elettronica: un esempio di approccio analitico*, in D. Buzzelli, M. Palazzo (curr.), *Intelligenza artificiale e diritti della persona*, Pisa 2022, 58ss.; G. Tamburrini, *Etica delle macchine. Dilemmi morali per robotica e intelligenza artificiale*, Roma 2020; A.B. Suman, *Intelligenza artificiale e soggettività giuridica: quali diritti (e doveri) dei robot*, in G. Alpa (cur.) *Diritto ed Intelligenza artificiale*, Pisa 2020, 254ss.; F. Caroccia, *Soggettività giuridica dei robot?*, in G. Alpa (cur.) *Diritto ed Intelligenza artificiale*, Pisa 2020, 213 ss.; A. Uricchio, G. Riccio, U. Ruffolo (curr.), *Intelligenza Artificiale tra etica e diritti. Prime riflessioni a seguito del libro bianco dell'Unione europea*, Bari 2020; E. Ancona, *Soggettività, responsabilità, normatività 4.0. Profili filosofico-giuridici dell'intelligenza artificiale. Introduzione*, in *Rivista di filosofia del diritto* 1 (2019) 81ss.

⁶ È questo l'interrogativo che si pone G. Sciancalepore, *Oltre l'umano: il diritto nell'era dell'I.A.*, in *Comparazione e diritto civile* 2 (2024) 547ss. Nello specifico, la riflessione condotta ha riguardo a due livelli di valutazione. Il primo attiene alla possibilità di guardare all'avatar, in quanto espressione digitale dell'individuo, non più solo come un'interfaccia grafica, bensì quale agente semi-autonomo, che opera, in ragione dei dati conosciuti e dei sistemi di I.A., con margini di iniziativa, spesso differenti, per substrato sociale e valori, da quelli del soggetto proprietario di riferimento. «Ciò porta inevitabilmente a chiedersi se le caratteristiche assunte dall'alter ego cibernetico in ambienti immersivi possano concorrere a definire un'identità personale parallela, autonoma e relegata al mondo virtuale, o piuttosto se essa vada assommata all'identità digitale propriamente intesa». Successivamente è valutata, invece, la questione specifica del possibile riconoscimento di una qualche nuova forma di soggettività all'intelligenza artificiale autonoma, intesa quale «soggettività “pura”, non derivata dalla necessaria interazione antropologica».

⁷ M. D'Onofrio, *Azioni e creazioni dell'intelligenza artificiale: soggettività, responsabilità e diritti d'autore*, in *Tecnologie e diritto* 1 (2024) 55ss.; U. Salanitro, *SMART la persona e l'infosfera*, Pisa 2023; A. Celotto, L. Arnaudo, R. Pardolesi, *'Ecce robot'. Sulla responsabilità dei sistemi adulti di intelligenza artificiale*, in *Danno resp.* (2023) 409ss.; L. Di Donna, *Intelligenza artificiale e rimedi risarcitori*, Padova 2022; A. D'Alessio, *La responsabilità civile dell'intelligenza artificiale antropocentrica*, in *Pers. merc.* (2022) 249ss.; M. Grondona, *Responsabilità civile e IA: tra paure e mitizzazioni, meglio un anything goes in salsa popperiana*, in *Danno resp.* (2022) 277ss.; M. Franzoni, *Lesione dei diritti della persona, tutela della privacy e intelligenza artificiale*, in *Juscivile* (2021) 18ss.; G. Finocchiaro, *Intelligenza artificiale e responsabilità*, in *Contr. impr.* (2020) 730; L. Buonanno, *La responsabilità civile nell'era delle nuove tecnologie: l'influenza della Blockchain*, in *Responsabilità civile e previdenza* 5 (2020) 1618; I. Martone, *Algoritmi e diritto: appunti in tema di responsabilità civile*, in *Tecn. dir.* (2020) 128ss.; A. Baldi,

Argomentazioni di questo tipo richiedono, necessariamente, una valutazione compiuta in relazione agli interessi ritenuti meritevoli di protezione da ciascun sistema giuridico.

L'attribuzione della soggettività, infatti, non si configura come un mero costrutto teorico, bensì come l'espressione di una precisa scelta di valore: essa assume rilievo nella misura in cui incarna una serie di principi regolatori attorno ai quali l'ordinamento modella la propria architettura normativa⁸.

Ebbene, con riferimento al diritto interno, non può non constatarsi una matrice antropocentrica della categoria, spesso fondata sulla compenetrazione dei concetti di soggetto, persona, uomo e individuo⁹. Nell'esperienza giuridica contemporanea si è progressivamente affermato un passaggio dal soggetto alla persona, attraverso un «processo di personificazione della soggettività, di cui il concetto soggetto-persona, formulato in termini di endiadi, diviene espressione pregnante»¹⁰. Ne è derivata l'esigenza di ancorare la soggettività ad una dimensione concreta e

D. Mula, *Responsabilità civile e intelligenza artificiale*, in G. Taddei Elmi, A. Contaldo (curr.), *Intelligenza artificiale. Algoritmi giuridici 'ius condendum' o 'fantadiritto'?*, Pisa 2020; M. Ratti, *Riflessioni in materia di responsabilità civile e danno cagionato da dispositivo intelligente alla luce dell'attuale scenario normativo*, in *Contr. impr.* (2020) 1191; M. Costanza, *L'intelligenza artificiale e gli stilemi della responsabilità civile*, in *Giur. it.* (2019) 1686ss.; M. Infantino, *La responsabilità per danni algoritmici: prospettive europeo-continentali*, in *Resp. civ. prev.* (2019) 1762ss.

⁸ «La qualità di soggetto richiama l'idea del valore particolare riconosciuto alla persona umana; essa riflette un ruolo che è proprio dell'uomo (del singolo individuo) ed è esteso in via analogica a gruppi o enti che raccolgono forze e interessi di molte persone, o perseguono scopi utili alla collettività. Tuttavia, in certa misura si tratta di un concetto puramente tecnico, buono per affermare che certi rapporti giuridici fanno capo a un identico termine di riferimento. Si spiega così perché, in qualche ordinamento giuridico – non in quello italiano – possano essere considerati soggetti, almeno ai fini di avere la titolarità di un patrimonio, anche gli animali». P. Zatti, V. Colussi, *Lineamenti di diritto privato*, Padova 2018, 138 Sottolinea, in particolare, P. Stanzione, *Capacità, legittimazione, status*, in A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni (dir. da), *Trattato di Diritto civile e commerciale*, Milano 2017, 73: «entità assunta dall'ordinamento per individuare il titolare di una situazione giuridica soggettiva, il soggetto è artificiosa e fittizia costruzione. Ne deriva che il riconoscimento della qualità di soggetto di diritto è subordinato alla continua valutazione dell'ordinamento in ordine ai valori ed agli interessi ritenuti, in un preciso momento storico meritevoli di tutela».

⁹ Sul tema, in particolare con riferimento al dibattito dottrinario sviluppatosi sull'identificazione tra soggetto e persona, P. Stanzione, *Persona fisica (diritto civile)*, in *Enc. Giur.* 23 (1991) 1ss. C.M. Bianca, *Diritto civile, I, La norma giuridica, i soggetti*, Milano 2002, 321: «L'idea che enti diversi dalle persone fisiche possano godere di capacità giuridica ed essere essi stessi "persone" è diffusa in tutti gli ordinamenti moderni (ma è) sempre concepita con una certa difficoltà dal pensiero giuridico». È stato autorevolmente evidenziato che «Lo sviluppo storico e lo studio comparato del diritto dimostrano che il dato non è immutabile e che solitamente il termine soggetto esprime il fenomeno soggettività in termini di struttura, mentre quello di persona assume un significato più contenutistico».

¹⁰ Così Stanzione, *Capacità cit.* 79, secondo cui «In un sistema giuridico teleologicamente preordinato alla piena valorizzazione dell'uomo nel suo essere e nelle manifestazioni del suo agire, soggetto e persona passano a designare il duplice profilo – strutturale e contenutistico – di un unico fenomeno: la soggettività. Lo schema astratto del soggetto si arricchisce, in una visione sostanzialistica e concreta, della specificità delle condizioni esistenziali insita nell'idea di persona». Sul punto, S. Rodotà, *Dal soggetto alla persona. Trasformazioni di una categoria giuridica*, in *Filosofia politica* 3 (2007) 369: «Diversi fattori, tutti convergenti, spingono verso un ripensamento della categoria del soggetto astratto. L'irruzione prepotente delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, che fanno emergere il corpo in forme del tutto inedite, con una materialità irriducibile che il diritto non può confinare nell'indifferente. Il pensiero femminista, dove il rifiuto del soggetto astratto è totale, vedendosi in esso uno strumento volto sostanzialmente a cancellare la differenza di genere, dunque all'occultamento della realtà vera del mondo, alla negazione della forza della relazione tra le persone. La fine del Welfare universalistico e la sua sostituzione con uno selettivo, che attribuisce rilevanza giuridica alle diverse modalità dell'esistenza ed esige, quindi, una considerazione diretta delle condizioni personali. La fine del riparo offerto dalle leggi di natura, che consentivano di predicare l'indifferenza del soggetto

reale, in cui la persona assurge a categoria ordinante¹¹. In questa prospettiva, l'uomo si conferma come principale referente assiologico dell'ordinamento giuridico¹².

È ovvio, tuttavia, che simile concezione non possa essere impermeabile né estranea alle sollecitazioni del progresso, che impongono di verificare la robustezza ed l'idoneità dei costrutti classici del diritto¹³.

Ed invero, nel rinnovato contesto globale, segnato dalla crisi ambientale, da un incessante evoluzione del cyberspazio e da un crescente pluralismo culturale e legale, proprio la costruzione più tradizionale dei singoli sistemi mostra evidenti limiti nel rappresentare la realtà giuridica e fattuale. Emergono, infatti, oggi richieste di riconoscimento e tutela provenienti da forme di esistenza tipicamente escluse dalla portata della soggettività, quali animali¹⁴, ecosistemi, fiumi¹⁵, e, per quanto qui interessa, le intelligenze artificiali, che forzatamente conducono ad una profonda

rispetto a situazioni passate, oggi, nella piena disponibilità di ciascuno. In questo contesto matura la complessa transizione dal soggetto alla persona». Ancora si veda F. Busnelli, *Soggetto e persona di fronte ai dilemmi della bioetica*, in V. Scalisi (cur.), *Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa*, Milano 2007, 420ss.; G. Oppo, *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Riv. dir. civ.* (2002) 830ss.

¹¹ Rodotà, *Dal soggetto cit.* 365ss. Sul punto anche N. Lipari, *Le categorie del diritto civile*, Milano 2013, 47ss. Occorre constatare che, con riferimento alla categoria in questione, nella dottrina italiana sono emerse plurime linee di pensiero. Per una ricostruzione sintetica delle stesse si veda B. Tassone, *Brevi riflessioni su intelligenza artificiale e soggettività giuridica*, in *Diritto di Internet* 2 (2023) 1ss.

¹² Stanzone, *Capacità cit.* 73.

¹³ Sulle trasformazioni che interessano le categorie classiche del diritto: U. Vincenti, *Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali*, Laterza 2007; N. Irti, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* (2014) 36ss.; C. Castronovo, *Eclissi del diritto civile*, Milano 2015; F. D. Busnelli, *Quale futuro per le categorie del diritto civile*, in *Riv. dir. civ.* (2015) 5ss.

¹⁴ Tra gli altri: S. Castiglione, L. Lombardi Vallauri, *La questione animale*, in S. Rodotà, P. Zatti (dir. da), *Trattato di biodiritto*, Milano 2012, 281ss. Differenti sono state le statuizioni giurisprudenziali che sembrerebbero orientate ad una innovativa qualificazione degli animali. Trib. Sciacca, 19/02/2019: «rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale stesso, assegna il gatto (...) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale ed il cane (...), indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%». Così, anche la Corte Suprema di New York si pronunciava in merito al riconoscimento della soggettività giuridica di due scimpazee, statuendo che «legal personhood is not necessary synonymous with being human nor have autonomy and self-determination been considered bases for granting rights». *The Nonhuman Rights Project v. Stanley*, *Supreme Court of the State of New York, New York County, Decision and Order*, Index. No. 152736/15, 29/07/2015.

¹⁵ Alcune esperienze contemporanee hanno già compiuto una scelta ontologica radicale: l'ambiente non è più soltanto ciò che si possiede, ma può divenire titolare di situazioni giuridiche soggettive. In questi sistemi, invero, la personalità viene ascritta alla natura, o a sue specifiche manifestazioni, non come mera *fiction iuris*, bensì quale strumento per affermarne una tutela più intensa, in grado di valorizzarne gli interessi intrinseci secondo un paradigma di parità rispetto all'essere umano. Simile impostazione risulta già costituzionalizzata in alcuni ordinamenti, come l'Ecuador, dove sono stati espressamente riconosciuti all'ambiente, in ossequio ai principi del "buen vivir", diritti fondamentali. In siffatti modelli, il paesaggio, inteso nella sua forma più ampia, riceve tutela in ragione unicamente del suo stesso valore e non per l'eventuale lesione della sfera dell'individuo. L. Perra, *L'antropomorfizzazione giuridica*, in *Diritto e questioni pubbliche* 2 (2020) 50; M. C. Gaeta, *Il problema della tutela giuridica della natura*, in *Nuovo Diritto Civile* 4 (2020) 331ss.; S. Baldin, *L'armonia con la natura: dall'etica ambientale ai diritti della Terra in Ecuador e Bolivia*, in *Gazzetta Ambiente* 4 (2014) 123. F. Simon, *La Naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución ecuatoriana: la construcción de una categoría de interculturalidad*, in L. Estupiñán Achury, C. Storini, R. Martínez Dalmau, F. A. de Carvalho Dantas (curr.), *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*, 2019, 299ss.

riconsiderazione delle dicotomie caratterizzanti l'esperienza contemporanea, *in primis* quella tra *res* e *persona*¹⁶.

Ed è proprio alla luce di tali dinamiche che va verificata la possibilità di una dilatazione, o comunque di un'estensione, del concetto in questione. Il soggetto giuridico, infatti, almeno in linea teorica, si configura quale costruzione di portata generale, priva di rigidità ontologiche predeterminate e caratterizzata, al contrario, da una struttura intrinsecamente flessibile e malleabile, idonea ad accogliere, sempre in via astratta, inedite forme di imputazione.

Se, dunque, non possono essere del tutto escluse ipotesi di personificazione giuridica riferite ad entità diverse dalla persona fisica, a ben guardare simili processi, in ragione della richiamata logica antropocentrica, risultano generalmente riconducibili a situazioni comunque collegate all'esistenza di un substrato umano. Il tratto razionale, infatti, permane quale elemento imprescindibile (si fa riferimento, ad esempio, alle persone giuridiche e ai dibattiti in tema di embrioni e nascituri). Diversa sarebbe, invece, la prospettiva sottesa alla figura della cosiddetta "persona elettronica", soprattutto se riferita alle applicazioni più avanzate dei sistemi "software": essa presupporrebbe una forma di operatività dell'entità artificiale non direttamente mediata da un centro umano di decisione, ponendo così in discussione l'assetto tradizionale delle categorie di imputazione.

Ecco perché, almeno allo stato attuale, non appare coerente con i principi generali della "Western Legal Tradition" sottrarre le macchine al novero degli oggetti¹⁷.

E ciò soprattutto se alla luce delle finalità in concreto perseguite.

All'uopo, occorre considerare che l'idea di attribuire soggettivazione ai dispositivi cibernetici sembra essere frutto, non tanto dell'esigenza di riconoscere questa qualifica a determinati prodotti della moderna tecnologia, quanto al tentativo di risolvere quesiti prevalentemente pratici, per i casi in cui i medesimi sistemi siano più o meno direttamente implicati in vicende "reali" e sia necessario

¹⁶ In questo senso R. Míguez Núñez, *Introduzione. Il soggetto di diritto: premesse per un dibattito*, in F. Bilotta, F. Raimondi (curr.) *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Napoli 2020, 1ss. Con specifico riferimento all'I.A., l'utilità di una riflessione circa il rapporto fra intelligenza artificiale e soggettività giuridica si manifesta in più ambiti. Essa costituisce, da un lato «l'occasione sia per tornare a riflettere su una categoria tanto importante da essere contemplata (o comunque implicata) dall'articolo che apre il Codice Civile, sia per confrontarsi con la disciplina di fenomeni che, in quanto legati ad una tumultuosa evoluzione tecnologica, mettono alla prova non solo il sistema del diritto privato, ma – fra gli altri – anche il diritto commerciale, penale e pubblico». In questi termini Tassone, *Brevi riflessioni* cit. 1ss.

¹⁷ Questione che non sembra atteggiarsi in pari modo in altri ordinamenti. In Sudafrica, in particolare, è stato ammesso il ruolo inventivo di un sistema di I.A. (DABUS) ai fini del rilascio di un brevetto. In Giappone, benché non sia stato ancora introdotto un vero e proprio *status* per gli agenti artificiali, sono stati sviluppati modelli volti a riconoscerne una "autonomia operativa" in determinati ambiti, come il contratto o la responsabilità per danno.

applicare determinate disposizioni per rispondere a concrete esigenze¹⁸ (si pensi, tra le altre, alle questioni connesse al diritto d'autore o al diritto societario).

Dal punto di vista giuridico, in particolare, la comparsa di nuovi agenti, capaci di operare con un certo margine di autonomia, genera molteplici lacune in termini di imputazione e responsabilità, che necessitano di essere regolate da norme chiare ed efficaci.

A livello sovranazionale, un primo tentativo di risposta era stato delineato dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 2017, nella quale si prospettava l'opportunità di introdurre «uno *status* giuridico specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi».

Tale impostazione non ha però trovato seguito nella più recente normativa europea. Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), costruito su una disciplina fondata sulla gestione del rischio, non prevede la possibilità di attribuire soggettività all'IA, ribadendo il principio della responsabilità umana.

Analogamente, in ambito interno, il dibattito si orienta verso un'estensione degli strumenti già esistenti in materia di imputazione oggettiva ex artt. 2050, 2051, 2054 del Codice civile, senza che si avverta l'esigenza di intervenire sul piano della qualificazione soggettiva¹⁹.

Le norme sulla responsabilità “da cosa”, da attività o da prodotto, se opportunamente adattate ed applicate, potrebbero già *ex se* essere sufficienti a risolvere la quasi totalità degli interrogativi in materia di responsabilità da produzione o gestione di entità dotate di I.A.

Non potendo in questa sede riferire della complessità della questione, è tuttavia possibile isolare un dato di fondo: l'emersione dell'intelligenza artificiale, nei diversi settori del diritto, non impone

¹⁸ In questa prospettiva, parte della dottrina ha evidenziato la possibilità di attribuire alla macchina una forma di autonomia giuridica, riconoscendole un patrimonio separato destinato a far fronte alle conseguenze dannose del suo operare. Una simile soluzione, tuttavia, solleva non poche riserve. Anzitutto, vi è il timore che un artificiale sdoppiamento patrimoniale finisca per aggirare il principio sancito dall'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con la totalità dei suoi beni presenti e futuri. Se si ammettesse, infatti, che l'algoritmo agisca come soggetto dotato di autonomia formale e di un patrimonio proprio, si correrebbe il rischio concreto di schermare il vero centro decisionale, ossia chi progetta, controlla e beneficia economicamente dell'intelligenza artificiale. Ne deriverebbe una potenziale deresponsabilizzazione del *dominus* effettivo del processo, con un indebolimento della tutela risarcitoria e un possibile squilibrio nella distribuzione dei rischi. In argomento Sciancalepore, *Oltre l'umano* cit. 549ss.; Baldi, Mula, *Responsabilità* cit. 177; U. Ruffolo, *Il problema della personalità elettronica*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies* 2 (2020) 77ss.

¹⁹ In favore dell'applicazione ai danni provocati dall'intelligenza artificiale delle norme già vigenti in tema di responsabilità oggettiva, mediante adattamenti esegetici, A. Marchini, *Intelligenza artificiale e responsabilità civile: dal 'responsability gap' alla personalità elettronica dei robot*, in S. Dorigo (cur.), *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, Pisa 2020, 231ss.. In argomento, anche Ratti, *Riflessioni* cit. 1174ss.

– almeno allo stato attuale – né l’attribuzione di una piena soggettività giuridica, né la conservazione rigida delle categorie tradizionali. Un simile riconoscimento certamente concorrerebbe a sviluppare un sistema normativo più puntuale in tema di responsabilità dell’I.A, ma nulla impedisce che tali risultati possano essere perseguiti attraverso percorsi differenti, quali leggi adeguate o interpretazioni efficaci. Tra queste due polarità, allora, si apre uno spazio intermedio, nel quale il diritto può sperimentare soluzioni funzionali, limitate e graduabili, idonee a governare fenomeni in rapida trasformazione senza forzare la grammatica concettuale dell’ordinamento²⁰. Più infatti che immaginare l’introduzione di un nuovo “soggetto”, sembra preferibile valutare la costruzione di regimi speciali, calibrati sugli ambiti nei quali l’intelligenza artificiale interagisce con interessi giuridicamente rilevanti.

Il punto, infatti, non è quello di «creare una nuova categoria di esseri umani o quasi umani», né quello di «modificare le assiologie delle leggi esistenti»²¹, ma di individuare soluzioni che consentano di governare efficacemente i fenomeni emergenti, preservando al contempo la coerenza dei costrutti tradizionali e l’equilibrio dell’intero ordinamento. Ciò al fine di impedire che la tecnologia si impadronisca del sistema normativo e lo colonizzi, asservendolo alle sue dinamiche di funzionamento.

²⁰ Cfr. Tassone, *Brevi riflessioni* cit. 19ss.

²¹ M. Costanza, *L’AI: de iure condito e de iure condendo*, in Ruffolo, *Intelligenza artificiale* cit. 410.